

Il presente Ordine del Giorno è stato discusso e poi sospeso nella seduta consiliare del 29.4.2013.

Successivamente la consigliera Poppi ne ha chiesto il ritiro. (comunicazione Presidente prot. 41514)

““““Premesso

Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 ha di recente modificato il D.Lgs. 152/2006, che detta norme in materia ambientale. All'art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all'art.174.

Il principio della Precauzione è una novità nel nostro ordinamento, estraneo alla tradizione culturale giuridica del nostro paese e, pertanto, è poco conosciuto e raramente applicato.

Cita il suddetto art.3-ter del Codice dell'Ambiente (il D.Lgs.152/06):

“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”

L'art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che: La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Il principio della Precauzione è distinto e diverso dal principio della Prevenzione e dal principio dell'obbligo di bonifica. A tal proposito e, sull'obbligo di provvedere anche in presenza di incertezza scientifica, vedere la relazione del prof. G. Di Cosimo: Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale.

Diverse recenti sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale italiana hanno precisato il contenuto del principio di Precauzione. Di seguito si riportano alcune sentenze e studi, che chiariscono bene quando e da chi tale principio deve essere applicato.

Un primo chiarimento è dato da una sentenza della Corte europea: (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge che: “il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici”.

## Considerato

- Che si prescrivono provvedimenti per eliminare i rischi potenziali e non solo i rischi certi. Siamo stati invece abituati a chiedere interventi per eliminare le cause del danno, a posteriori dell'evento dannoso (vedi il decreto Ronchi del '97). La legge ora impone di intervenire sia come precauzione in caso di incertezza, sia per prevenire in caso di rischi certi e, consente di concepire l'omissione, qualora non si intervenga in caso di rischio potenziale.

- Il Sindaco, massima autorità in fatto di salute pubblica, generalmente si deresponsabilizza dietro i pareri degli organi tecnici. Invece la legge assegna a tale figura la responsabilità delle scelte in fatto di precauzione e può decidere anche in disaccordo al parere della USL. Una sentenza del TAR Lazio, a favore del Sindaco di Pontinia, in provincia di Latina, puntualizza che il Sindaco ha la facoltà di assumere autonomamente un parere vincolante, anche in contrasto con il parere della locale USL, quando è in gioco la salute pubblica, in forza degli articoli 216 e 217 del TULS. Vedi sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina depositata il 14/09/2009. Si tratta di una sentenza che respinge un ricorso contro il parere negativo espresso dal Sindaco alla proposta di realizzazione di una centrale elettrica a biomasse e formulato in Conferenza dei Servizi in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale. Tale impianto è un impianto pericoloso in base al TUSL, la cui autorizzazione è condizionata dal parere del Sindaco, secondo il comma 11 dell'art.5 del D. Lgs. 59/2005 (sull'A.I.A.).

- Abbiamo disponibili numerosi studi scientifici che sostengono la pericolosità delle emissioni da parte degli inceneritori di rifiuti, di biomasse o del benzene e che possono ampiamente giustificare l'iniziativa di un Sindaco, che voglia rispettare tale principio.

- La Corte Europea lo ha già definito: Spetta alla politica (al Sindaco) stabilire il livello del rischio accettabile o non accettabile.

A conferma del potere del Sindaco, la Commissione Europea scrive in una sua Comunicazione sul principio di Precauzione (COM 2002-1) che la decisione è prettamente politica e non tecnica come si legge nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sul principio di precauzione –Bruxelles, 2.2.2000 (PDF dal sito della Comunità Europea)

Si invita il Sindaco e la Giunta Comunale:

- in coerenza con il principio di Precauzione, art. 301, secondo comma, D.Lgs. 152/2006, attuazione dell'art. 174, paragrafo 2, Trattato CE “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente (...);”;

- vista la disponibilità di numerosi studi scientifici che sostengono la pericolosità delle emissioni da parte degli inceneritori di rifiuti. Si cita solo ad esempio “Progetto Ambiente

e tumori” dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, ed. giugno 2011, e I risultati del progetto Monitor, Gli effetti degli inceneritori sull’ambiente e la salute in Emilia-Romagna, novembre 2011  
([http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/monitor/quaderni/04\\_Risultati\\_Monitor.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/monitor/quaderni/04_Risultati_Monitor.pdf));

- visto che tali studi possono ampiamente giustificare l’iniziativa di un Sindaco, che voglia rispettare tale principio;

- di impegnarsi nella dismissione graduale e progressiva dello smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, investendo in alternativa sulle iniziative per la diminuzione dei rifiuti, riuso, raccolta differenziata domiciliare con tariffazione puntuale e con la realizzazione di Centri di Riciclo (iniziativa tra l’altro accennata anche nelle linee di indirizzo del Piano Strutturale Comunale, da sottolineare con forza ).””””